



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
 Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
 Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -
 Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Rel. Consigliere -
 Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Oggetto

Circolazione stradale.

Ud. 11/11/2015 - PU

R.G.N. 7621/2014

Am 24076
 c. i.
 Rep.
 ARSUCUPERO ASR
 L'UTSRIORIS
 IMPORTO ASL
 C.U.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7621-2014 proposto da:

DI _____, CC _____,
 CI _____ nella qualità di eredi di CP _____,
 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 5, presso
 lo studio dell'avvocato FEDERICA SALEMI, rappresentati e difesi
 dall'avvocato MARCO FEMMINELLA giusta procura speciale in
 calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

NT	ASSICURAZIONI SPA, TE	S
	ASSICURATRICE, QA	
NS	ASSICURAZIONI SPA;	

- intimati -

avverso la sentenza n. 298/2013 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA del 5/02/2013, depositata il 27/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO.

CASSAZIONE.NET

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli eredi di PC , deceduto in un sinistro stradale in cui erano restate coinvolte più autovetture, propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila (sentenza 27 marzo 2013).

Questa, in accoglimento della domanda riconvenzionale da loro proposta per il risarcimento del danno parentale non patrimoniale, ha condannato, in solido, unitamente alle rispettive assicurazioni, AQ , quale responsabile al 30%, ed ET , quale responsabile al 5%, al pagamento in loro favore della somma di euro 64 mila a favore della madre (D) e di euro 8 mila a favore di ciascuno dei fratelli C (I e C), oltre accessori.

Tutte le parti, ritualmente intimate, non svolgono difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in rubrica, il riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., quindi invocano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo.

Nella parte esplicativa censurano la decisione: per aver computato la percentuale di responsabilità, prendendo a base della quantificazione del danno non patrimoniale il minimo risarcibile; affermando di liquidare un importo prossimo ai minimi tabellari senza indicarlo, non consentendo di individuare quale tipo di calcolo sia stato effettuato, non corrispondendo la somma individuata alla percentuale di responsabilità affermata in rapporto al minimo assunto di euro 160 mila.

1.1. Sostanzialmente, i ricorrenti deducono la violazione di legge (pur prescindendo dall'indicazione delle norme assunte come

violate) nell'applicazione di legge rilevando un difetto di motivazione.

1.2. Le censure non hanno pregio.

La corte di merito, sia pure con motivazione stringatissima, ha reso una decisione conforme a diritto.

Da un lato, emerge chiaro dal contesto della motivazione il riferimento alle tabelle di Milano sull'utilizzazione delle quale il giudice si era soffermato in altra parte della sentenza in riferimento ad altre parti (pag. 5). Ad esse fa rinvio quando (a pag. 6) nell'affrontare la determinazione e liquidazione del danno rispetto agli attuali ricorrenti, afferma "tenendo, conto per le ragioni anzidette, degli importi indicati quale parametro di valutazione per il danno non patrimoniale conseguente alla perdita di un congiunto". Quindi, alle tabelle milanesi fa rinvio quando individua in 160 mila euro il minimo per il genitore e in 23 mila euro l'importo minimo per i fratelli.

Aggiunge, il giudice, che nella specie è difficilmente personalizzabile la liquidazione del danno per non avere i danneggiati argomentato in ordine alla peculiarità del loro rapporto con il defunto; per queste ragioni, difetto di allegazione di specificità del danno patito, il giudice preannuncia di considerare importi prossimi ai minimi. Si spiega, così, la non esatta corrispondenza dell'importo liquidato per la madre alla percentuale del 35% rispetto alla base minima di 160 mila euro, quantificando una somma maggiore (per circa 8 mila euro) rispetto all'applicazione della percentuale; mentre resta alla corrispondenza della percentuale al minimo applicato per i fratelli.

Né in questa sede i ricorrenti hanno dedotto di aver addotto in sede di merito circostanze specifiche che potessero fondare una personalizzazione del danno, limitandosi ad invocare il danno



incommensurabile del danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti.

2. Con il secondo motivo, invocando sempre l'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., deduce omesso esame e denuncia un palese errore, per avere la Corte liquidato al padre l' la stessa somma che al fratello, considerandolo come se fosse fratello, invece di liquidare la somma riconosciuta alla madre. La corte si limita a dire " in favore ...dei fratelli"

2.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte non è posta in grado di verificare la decisività della censura quale omessa motivazione.

Invero, i ricorrenti, in ricorso – a dimostrazione di aver distinto gli eredi indicando specificamente la qualità di madre e di padre unitamente al rispettivo nome - si limitano a riportare virgolettate due righe dell'atto di riassunzione con domanda riconvenzionale del primo grado, nelle quali si differenziano gli importi distinguendo tra "primo genitore" e "secondo genitore". A parte la sommarietà della specificazione contenuta in tale atto, dove non si fa seguire il nome alla qualità di genitore, i ricorrenti nulla riferiscono e, tantomeno, ne danno dimostrazione mediante riproduzione della parte di interesse e richiamo preciso ai relativi atti, rispetto al giudizio di appello. Tantopiù che nella sentenza si fa sempre riferimento genericamente agli eredi di PC

3. Con il terzo motivo, sempre invocando l'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si deduce che non è possibile comprendere l'ultima parte del dispositivo, relativa alla determinazione delle spese processuali, dove sono indicate parti non in causa.

3.1. All'evidenza si invoca un errore materiale, correggibile da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza e non dinanzi al giudice dell'impugnazione.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, l'11 novembre 2015.

Il consigliere estensore

Giuseppe Coluccio

Il Presidente

Med. F.

Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALANICO

Paolo Talanico

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
25 NOV. 2015

Roma, _____

Il Funzionario Giudiziario

Paolo Talanico

